

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 08 /2010

riunita con l'intervento dei Signori

|                  |                      |  |
|------------------|----------------------|--|
| <b>RICCIULLI</b> | <b>Avv. Antonio</b>  | <b>Presidente</b>                      |
| <b>DE SIMONE</b> | <b>Avv. Loredana</b> | <b>Componente</b>                      |
| <b>CARLEVARO</b> | <b>Avv. Anselmo</b>  | <b>Componente Supplente (Relatore)</b> |

**sul ricorso in appello della T.T. Top Spin Messina A.S.D., in persona del legale rappresentante Sig. Giorgio Quartuccio, avverso la Decisione del Giudice Unico Nazionale n. 01/2010-2011 in data 03.08.2010 ha pronunciato la seguente**

#### DECISIONE

con ricorso datato 14.08.2010, pervenuto il 24.08.2010, la T.T. Top Spin Messina A.S.D. ha appellato il provvedimento in epigrafe chiedendo che, in totale riforma della decisione impugnata, sia disposta la riformulazione dei gironi del campionato federale a squadre di serie B2/M per la stagione agonistica 2010/2011, con inserimento della T.T. Top Spin Messina nel girone H e conseguente spostamento nel girone G di una delle due squadre del T.T. Città di Siracusa. Il tutto ex art. 13, comma 2 del regolamento Federale 2010/2011 delle Attività a Squadre e dei Relativi Campionati – Parte Generale.

Detta norma prevede infatti che, quando è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa società al medesimo livello o alla medesima fase di campionato, queste possono essere distribuite in gironi diversi.

Viceversa, la decisione del GUN aveva rigettato il ricorso presentato in primo grado dall'odierna appellante, sul presupposto che la composizione dei predetti gironi - che ha appunto previsto l'inserimento di due squadre appartenenti ad unica società nello stesso girone (H) e lo spostamento del T.T. Top Spin Messina nel girone G - risultava conforme al comma 3 della stessa norma, secondo cui, ove possibile, nella composizione dei gironi, debbono essere rispettati i criteri geografici (la città di Messina è infatti quella più a nord della Sicilia e quindi maggiormente vicina al continente).

L'appellante censura la decisione impugnata sostenendo la prevalenza del comma 2 rispetto al successivo comma 3, tanto che la numerazione stessa indicherebbe la corretta gerarchia delle fonti, mentre la decisione del GUN risulterebbe ulteriormente lacunosa tenuto conto che lo spostamento nel girone G di una delle due squadre del T.T. Città di Siracusa comporterebbe per le altre società partecipanti un onere aggiuntivo assolutamente trascurabile.

Tutto ciò esposto, concludeva come sopra riportato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda formulata in grado d'appello dalla T.T. Top Spin Messina A.S.D. è inammissibile.

Ed invero, alla Commissione d'Appello Federale, organo di giustizia della Federazione Italiana Tennistavolo, è preclusa qualsivoglia diretta ingerenza nell'attività di organizzazione e gestione dei campionati, devoluta invece alla competenza esclusiva della Commissione Nazionale Gare a Squadre ed ai Comitati Regionali come previsto dall'art. 3 del Regolamento dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati per l'anno agonistico 2010/2011.

Il ricorso è comunque infondato.

Il comma 2 dell'art. 13 del Regolamento dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati, come modificato per la stagione 2010/2011, chiarisce infatti che, quando è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa società al medesimo livello o alla medesima fase del campionato, esse possono ma non debbono necessariamente essere distribuite in gironi diversi.

Appare evidente la *ratio* della norma che è quella appunto di evitare per quanto possibile un aggravio in termini di costi e tempi di percorrenza per una società che abbia iscritto più di una squadra allo stesso campionato.

Tanto questo è vero che la lettera a), comma 2 dell'art. 13 appena richiamato prevede, a tutela del regolare svolgimento della competizione nel caso di campionato che si svolga con il sistema del girone completo nel quale risultino inserite squadre della stessa società, l'obbligo per dette squadre di incontrarsi tra loro non oltre le prime due giornate di calendario.

La decisione impugnata appare quindi sufficientemente motivata laddove ha precisato come, nella composizione dei due gironi, posto che non esiste alcun obbligo di separazione di squadre appartenenti alla stessa società, risulta rispettato quanto previsto dalla norma al successivo comma 3 del citato articolo 13, essendo la città di Messina contemporaneamente quella più a nord della Sicilia e quella più vicina al continente.

L'inserimento di una delle due squadre del T.T. Città di Siracusa nel girone G avrebbe certamente imposto costi aggiuntivi a detta società e a tutte le altre squadre componenti detto girone in violazione della norma di cui al comma 3 dell'art. 13 che impone, ove possibile, di rendere minime le spese di viaggio e soggiorno delle squadre in trasferta.

**P.Q.M.**

rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

Roma, lì 14 settembre 2010

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli